

V
c.p.c. IV 1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 536/A 1^a Legislatura

" PROVVEDIMENTI PER LA INCENTIVAZIONE DEL TURISMO

NELLE ZONE LITORANEE DEL TERRITORIO PUGLIESE"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 25/2/85

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE
=====

"Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese."

RELAZIONE

Il presente disegno di legge viene presentato d'intesa tra l'Assessore Regionale ai Trasporti e l'Assessore al Turismo ed ha lo scopo di favorire un rapido scorrimento del traffico merci pesante effettuato con autotreni, autoarticolati ed autosnodati avente origine e destinazione nella nostra Regione, o anche soltanto di transito, e da attuare mediante dirottamento del detto traffico sulle autostrade A14 che nel tratto pugliese presenta ancora notevoli margini di potenzialità residua, e liberando così le strade ordinarie che potrebbero pertanto trovare migliore e più sicura utilizzazione ai fini dello smaltimento dei traffici locali con particolare riguardo a quelli turistici.

L'iniziativa consiste nel far carico sul bilancio della Regione dei pedaggi autostradali dei mezzi pesanti che interessano la Regione stessa durante la stagione estiva quando si verificano le punte maggiori sia del traffico turistico sia del traffico merci, prevalentemente ortofrutticoli, lungo la direttrice adriatica.

Il periodo preso in considerazione andrebbe dal 1° luglio al 24 agosto 1985 compresi.

Il tratto autostradale sarebbe invece quello compreso tra lo svincolo di Taranto e quello di Termoli.

Detta iniziativa si ricollega ad analoghe iniziative assunte dalle Regioni Molise, Abruzzo e Marche che già da alcuni anni hanno adottato provvedimenti legislativi di questo tipo.

Ai fini dell'interesse regionale si mette comunque in evidenza che il provvedimento proposto, oltre ad avere riflessi positivi sulla

./.

Salvatore

fluidificazione e sulla sicurezza dei traffici turistici, é suscet-
tibile di riflessi economici anche nel comparto del trasporto del-
le merci sulle lunghe distanze, atteso che, consentendo l'uso gra-
tuito dell'autostrada, consente una sensibile riduzione dei tempi
di viaggio senza l'aggravio degli oneri derivanti dal pedaggio au-
tostradale e pertanto, in definitiva, maggiore competitività dei
nostri prodotti sui mercati di consumo del Nord Italia e del Cen-
tro Europa.

Passando all'articolato:

l'art.1 mette in evidenza le finalità della legge e stabilisce an-
che il periodo durante il quale la Regione assume sul proprio bi-
lancio gli oneri conseguenti;

l'art.2 autorizza la Giunta a stipulare apposita convenzione con
la Società Autostrade che gestisce la A14;

l'art.3 esplicita la norma finanziaria.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI PER LA INCENTIVAZIONE DEL TURISMO NELLE ZONE
LITORANEE AL TERRITORIO PUGLIESE"

Febbraio 1985

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE
=====

"Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese."

ART. 1

Per la incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Puglia, ai fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sull'autostrada A14 relativi alla deviazione sulla tratta autostradale Taranto-Termoli, anche con alternanze di entrate e uscite per i caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autotarticolati e autosnodati.
L'assunzione degli oneri suddetti si riferisce al periodo dal 1° luglio al 24 agosto 1985.

REGIONE PUGLIA - 2 +

ASSESSORATO AI TRASPORTI

ART. 2

La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare, per il periodo indicato nel secondo comma del precedente art. 1 apposita convenzione la "Autostrade-Concessione e costruzioni autostrade S.p.A." con la quale saranno stabilite le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo.

ASSESSORATO AI TRASPORTI

ART. 3

Per le necessità di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L.
Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del Cap..... che con la presente viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 con denominazione: "spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1985" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'importo di L.

Alla copertura dell'importo suddetto si farà fronte nel modo seguente:

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consig.
Ilare permanente il 5/3/85